



CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

MODENA



ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN PREMI
DI PRODUZIONE PER GLI OPERAI DELLO
STABILIMENTO DI SAVIGNANO SUL PANARO
DELLA SOCIETA' "CEMENTI SEGNI"

Validità: 1/1/1964 - 31/12/1965



00924

ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN PREMIO
DI PRODUZIONE PER GLI OPERAI DELLO STABILIMENTO DI SAVIGNANO SUL PANARO DELLA
SOCIETA' CEMENTI "SEGNI"

Il giorno 10 aprile 1964, presso l'Associazione Industriali di Modena si sono riuniti:

- per il Sindacato territoriale Cementieri della Fillea-Cgil, i Sigg. Grassi Carlo, Sirotti Marino e Venturi Sesto, assistiti dai Sigg. Velio Barbieri e Selmi William;

- per il Sindacato territoriale Cementieri della Filca-Cisl, i Sigg. Venturelli Adriano, Graziosi Gianfranco e Andreoli Remo, assistiti dal Sig. Alberto Gavioli e dal Sig. Ottavio Trenti

e

l'Associazione Industriali di Modena nella persona del Dott. Giorgio Saltini in rappresentanza e assistenza della Società Calce e Cementi di Segni di Savignano sul Panaro in persona dell'avv. Alberto Federici ed Ing. Giuseppe Fait;

i quali hanno convenuto il presente accordo che istituisce un premio di produzione per gli operai dello Stabilimento di Savignano sul Panaro della predetta Società ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.

ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN PREMIO
DI PRODUZIONE PER GLI OPERAI DELLO STA-
BILIMENTO DI SAVIGNANO SUL PANARO DELLA

SOCIETA' CEMENTI "SEGNI"

Il giorno 10 aprile 1964, presso l'Associazione In-
dustriali di Modena si sono riuniti:

- per il Sindacato territoriale Cementieri della
Fillea-Cgil, i Sigg. Grassi Carlo, Sirotti Marino
e Venturi Sesto, assistiti dai Sigg. Velio Barbie-
ri e Selmi William;

- per il Sindacato territoriale Cementieri della
Filca-Cisl, i Sigg. Venturelli Adriano, Graziosi
Gianfranco e Andreoli Remo, assistiti dal Sig. Al-
berto Gavioli e dal Sig. Ottavio Trenti

e

l'Associazione Industriali di Modena nella persona
del Dott. Giorgio Saltini in rappresentanza e assi-
stenza della Società Calce e Cementi di Segni di
Savignano sul Panaro in persona dell'avv. Alberto Feder-
ci ed Ing. Giuseppe Fait;

i quali hanno convenuto il presente accordo che istitui-
sce un premio di produzione per gli operai dello Stabi-
limento di Savignano sul Panaro della predetta Società
ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. 18/5/1963.

Art. 1°

A decorrere dal 1° Gennaio 1964 è istituito un premio
di produzione base delle misure seguenti comprensive
delle quote di cui alla norma transitoria del predet-
to art.28 del C.C.N.L. 18/5/1963:

Premio base:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - operai di 1 ^a categoria | L. 27,15 orarie |
| - operai di 2 ^a categoria | L. 24,30 orarie |

- operai di 3^a categoria L. 22,85 orarie
- operai di 4^a categoria L. 22,15 orarie
- operai di 5^a categoria L. 20,60 orarie

Gli scarti per i minori di anni 20 saranno riportati in proporzione con gli scarti delle tabelle salariali.

La eventuale parte mobile del premio verrà calcolata in base alla rilevazione della produzione omogeneizzata uscita dalla fabbrica e dalle ore di effettiva presenza nel corso di ogni anno solare e verrà corrisposta in aggiunta alla base, differenziata per categorie.

Art. 2°

Gli elementi da considerare per detto calcolo saranno i seguenti:

a)- produzione omogeneizzata:

cemento 600	x 1
cemento 730	x 1,15
Klincher entrato o uscito grezzo	x 0,70

b)- produzione base (1963):

cemento 600 qli 3.640.000	x 1	= 3.640.000
cemento 730 qli 2.405.000	x 1,15	= 2.765.750
Klincher uscito qli 292.690	x 0,70	= 204.883

Totale produzione omogeneizzata = Q.li 6.610.633

c)- ore lavorate:

ore di effettiva presenza

d) - ore base:

Ore di effettiva presenza nell'anno 1963
pari a n. 679,870.=

produz. effettiva omogeneizzata
ore lavorate.

e) - resa (R)

produzione base
ore base

f) - valori del punto

I valori del punto di incremento del premio
sono i seguenti:

- 1^ categoria L. 1,75
- 2^ categoria L. 1,60
- 3^ categoria L. 1,50
- 4^ categoria L. 1,40
- 5^ categoria L. 1,33

Ciò posto il premio orario di produzione verrà
calcolato come segue:

$$\text{Premio} = \text{PB} + (\text{R} - 1) \times 100 \times \text{w}$$

di cui:

PB = premio base

R = resa del premio

w = valore del punto

Art. 3°

Il premio base verrà corrisposto ad ogni periodo di
paga mensile ed eventuali variazioni di aumento saranno

liquidate alle date del 31/12/1964 e 31/12/1965.

A tale effetto dovranno anche computarsi le ore afferenti agli istituti di cui al punto 9 dell'art. 28 del predetto contratto di Lavoro.

Art. 4°

Per la denuncia del presente contratto in presenza di fatti abnormi, si farà riferimento alla norma prevista dal citato articolo 28 del Contratto di Lavoro.

In caso invece di effettuazione di aumenti di produttività derivanti da nuovi impianti o investimenti, le parti dovranno incontrarsi per riesaminare il presente accordo ai fini di introdurre correttivi per un adeguato riproporzionamento.

Art. 5°

Il presente premio di produzione assorbirà fino a concorrenza i premi di produzione già in atto. Si conviene peraltro che il 1° scaglione di n. 1.000 sacchi del premio insaccatori sarà portato da L. 0,18 a L. 0,33 per sacco.

Art. 6°

La rilevazione dei dati della produzione e delle ore lavorate sarà effettuata da una Commissione formata da un rappresentante dell'Azienda e da due operai designati per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, in base agli elementi forniti dall'Azienda con riferimento, se necessario, ai dati delle denunce periodiche trasmesse dall'Azienda al Ministero dell'Industria e Commercio e all'Ispettorato del Lavoro.

Art. 8°

Il presente accordo avrà la durata di due anni a partire dal 1° Gennaio 1964 e con scadenza al 31/12/1965. In mancanza di disdetta, prima della scadenza del presente contratto, si considererà rinnovato per ulteriori 2 anni.

Letto, approvato e sottoscritto.

segundo le firme:

p. L'Azienda

p. L'Associazione Industriali

p. La FILLEA - CGIL

p. La FILCAw - CISL
